



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2505 del 2018, proposto da L & L Gestioni Turistiche S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Amalia Monopoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

- del nulla osta recante protocollo generale U-0000292 del 19/01/2018 emesso dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e del successivo provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento/rettifica in autotutela del nulla osta recante protocollo

generale n.U-0002259 del 14/05/2018, nonché di tutti gli atti ad essi connessi, presupposti e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 15 febbraio 2022 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 87, comma 4 bis, del c.p.a. (novellato dall'art. 17, comma 7, lett. 'a' n. 6, del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 113/2021) - la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente impugna, unitamente al successivo rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, il nulla osta dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio per la realizzazione di una pergotenda in un'area a servizio dell'Hotel "Il Sentiero" sito in Ercolano, reso, con prescrizioni, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento finalizzato all'ottenimento del permesso di costruire.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

- a) erronea e falsa applicazione dell'art. 13 della legge quadro sulle aree protette;
- b) formazione del silenzio-assenso ex art. 14 bis legge 241/90 e carenza di potere;

c) eccesso di potere *sub specie* di travisamento dei fatti: erronea qualificazione della pergotenda come intervento di ristrutturazione edilizia ed opera destinata a trasformare l'ambiente in maniera permanente.

III. Si è costituito l'Ente Parco intimato, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All'udienza di smaltimento del 15.02.2022, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il ricorso è infondato.

V.1. Si premette in fatto che:

a) con nota del 23.10.2017 prot. n. 52330, il Comune di Ercolano - Settore servizi per le attività produttive - in qualità di amministrazione competente, indiceva una Conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona, per acquisire dalle Amministrazioni interessate, che, nel caso di specie, erano individuate nel Settore urbanistica Servizi Tecnici, nell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e nella Asl Napoli - Igiene Pubblica, le osservazioni ed i pareri relativi alla richiesta di permesso di costruire;

b) con nota prot. n. 292 del 19.01.2018, il Parco Nazionale del Vesuvio – riserva MAB UNESCO, dopo apposita istruttoria (prot. int. 80/2018), per quanto di competenza e con riferimento agli aspetti naturalistico ambientali, assumeva la seguente determinazione:

“con riferimento all’istanza 4641 del 25/10/2017 pervenuta per il tramite del SUAP di Ercolano, nulla osta al posizionamento di una pergotenda dalle dimensioni totali di 15,00 mt x 8,00 mt di altezza massima all’intradosso di pari a 3.20, con struttura portante in acciaio zincato elettrocolorato, ancorata al suolo mediante piastre bullonate e copertura con telo bianco in PVC ignifugo retrattile, completa di pannellature retrattili trasparenti da utilizzare esclusivamente in caso di pioggia e vento, senza uso di alcun tipo di pavimentazione sull’area a servizio dell’Hotel

“il Sentiero” in Ercolano alla Via Vicinale Piano delle Ginestre n. 30 individuato all’UTE al F. 9 particelle 24 e 23 con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- Che la struttura in oggetto abbia carattere temporaneo per un periodo non superiore a 120 gg dalla sua installazione, al termine del quale dovrà essere rimossa entro un tempo massimo di 10 giorni;

- Che le chiusure laterali siano realizzate con teli e non pannellature rigide;

- Che eventuali corpi illuminanti necessari alla struttura temporanea, siano realizzati con elementi che dirigano la luce verso il basso, siano schermati nella parte superiore e siano posti ad una altezza massima pari ad un metro (segnapassi);

- Che il colore della copertura della pergotenda sia neutro e poco impattante sull’ambiente circostante.”.

Il tutto, subordinato alla presentazione di idonea documentazione, anche fotografica, attestante l’avvenuta rimozione delle strutture temporanee precedentemente autorizzate con nota prot. 3595 del 04/08/2017.

Tanto veniva disposto, nella considerazione che *“la realizzazione di una pergotenda a carattere permanente, come invece richiesto, pur non costituendo volume perché aperta sui lati, rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia in quanto identificabile come nuova realizzazione di pertinenze, volumi tecnici o spazi accessori all’interno o nell’area di sedime delle unità immobiliari o degli edifici, senza aumento della superficie utile (TAR Lazio — Roma sez. seconda quater — sentenza n. 12632 del 22/12/2017 REG. RIC 8269/2015) e pertanto non ammessa dall’art. 13 c.1 delle NTA del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio; RIBADITO che ai sensi dell’articolo 13 delle NTA del Piano del Parco, all’interno della zona B del Parco sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia, e le attività ricreative consentite non devono richiedere l’uso di attrezzature fisse, e pertanto il posizionamento di una pergotenda in zona B è ammissibile unicamente per un periodo di tempo definito”;*

c) con nota prot. n.738 del 19.02.2018, la società presentava, quanto alle suddette limitazioni, istanza di annullamento o rettifica in autotutela del provvedimento emesso dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, prot. 292 del 19.01.2018, ritenendolo affetto da vizi di legittimità;

d) il Parco Nazionale del Vesuvio, a seguito di riesame, con provvedimento prot. n.2259 del 14.05.2018, rigettava l'istanza di annullamento/ rettifica del nulla osta, avverso il quale la società ha proposto l'odierno ricorso.

V.1.1. Trattasi, nella specie, della richiesta di costruzione di una pergotenda, struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni, rientrante, in particolare, nell'ambito delle strutture realizzate per gli esercizi ricettivi, quale l'Hotel "Il Sentiero". La citata attrezzatura sarebbe formata da piedritti e traversi in alluminio fissati al suolo con piastre bullonate e coperti con tende, destinati a rimanere *in situ* per un tempo, secondo l'istanza, indefinito, come tali da ritenersi fissi in quanto non rimovibili ad una data fissa.

V.1.2. Tale opera edilizia, in particolare, ricadrebbe nella zona B2 della Tavola P2.2d "Versante medio-alto del Vesuvio", costituita prevalentemente da aree caratterizzate da leccete e pinete di impianto post-bellico, in Zona di Protezione Speciale (ZPS-Vesuvio e Monte Somma IT 88030037) ai sensi della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE ed in un sito di Importanza Comunitaria (SIC IT8030036-VESUVIO) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE.

VI. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce "l'illegittimità del nulla osta per carenza di potere; illegittimità per erronea e falsa applicazione dell'art. 13 della legge quadro sulle aree protette".

L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio nel provvedimento di nulla osta avrebbe specificato che la realizzazione di una pergotenda, nei termini richiesti, rientrerebbe

tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto tali non ammessi ai sensi dell'articolo 13 comma 1 delle NTA del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio. Per tale ragione il medesimo Ente avrebbe rilasciato il nulla osta imponendo delle limitazioni al posizionamento della proposta pergotenda, in primo luogo, per un periodo di tempo non superiore a 120 gg dalla sua installazione, subordinandone, peraltro, l'efficacia alla presentazione di idonea documentazione, anche fotografica, attestante, altresì, l'avvenuta rimozione delle strutture temporanee precedentemente autorizzate con nota prot. 3595 del 04/08/2017.

Sostiene, di contro, parte ricorrente, che il predetto nulla osta, in quanto, secondo la dizione letterale del richiamato art. 13, prodromico al rilascio di autorizzazioni e concessioni, non sarebbe, nel caso *de quo*, un atto dovuto, essendo l'intervento edilizio in questione qualificabile, più propriamente, quale attività libera. Ne conseguirebbe che l'eventuale nulla osta rilasciato sarebbe comunque illegittimo perché emesso in carenza di potere in astratto.

L'opera realizzata sarebbe, infatti, da ascrivere alla mera tenda retrattile e non la struttura metallica, ancorata ai muri e al pavimento necessariamente ed esclusivamente per fini di sicurezza. In altri termini, la struttura metallica sarebbe solo un sostegno utile a rendere sicura la tenda che, in quanto, come detto, retrattile, non sarebbe un'opera fissa in grado di modificare la volumetria dell'immobile e, come tale, rientrerebbe nell'edilizia libera.

Lo stesso Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018, pubblicato in G.U. n. 81 del 7 aprile 2018, avrebbe approvato il Glossario delle opere edilizie realizzabili senza alcun titolo abilitativo. Il nuovo Glossario, in particolare, ricondurrebbe, alla voce 50, la pergotenda alle "aree ludiche ed elementi di arredo

delle aree di pertinenze degli edifici”, non richiedendo per tale intervento alcuna autorizzazione.

Peraltro, il recente D.P.R. 31/2017, all’articolo 2, avrebbe disposto che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’allegato “A” tra i quali rientrano, al n. 17, le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.

Da tale disciplina deriverebbe anche che, non essendo richiesta l’autorizzazione paesaggistica per l’intervento *de quo*, *a fortiori* non sarebbe necessario il nulla osta dell’Ente Parco e, tanto, in coerenza con le esigenze di semplificazione che sono alla base non solo del succitato DPR 31/2017 ma anche delle attuali riforme volte ad aumentare le ipotesi di edilizia libera.

VI.1. La censura è infondata.

VI.1.1. Orbene, ai sensi dell’art. 13 legge 394 del 1991, la realizzazione di interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sempre sottoposta al preventivo nulla osta del Parco. Ed invero, il vaglio dell’Ente Parco sugli interventi modificativi del territorio concretizza la tutela dell’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio e, tramite l’esame di compatibilità dell’opera con il vincolo "naturalistico ambientale", costituisce presupposto necessario e vincolante di ogni provvedimento abilitativo di natura edilizia. Nella specie, “Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento”.

Tale tutela è, in particolare, dettata dalla predetta legge n. 394/1991, che ha istituito il "Parco Nazionale del Vesuvio" (art.34), e dal successivo DPR 05/06/1995, che ha definito la perimetrazione del Parco Nazionale, istituito l'Ente di gestione ed introdotto norme più dettagliate e confacenti alle esigenze del territorio vesuviano.

VI.1.2. Quanto ai caratteri dell'intervento edilizio in esame, si osserva quanto segue.

VI.1.3. Appare opportuno richiamare, come già fatto dall'Amministrazione resistente, il d.lgs. 25 novembre 2016, n.222, avendo specifico riguardo agli allegati con esso pubblicati. Orbene, nella Sezione II, al punto 26, rubricato "Opere contingenti e temporanee", ed al punto 29, "aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza", interventi, entrambi, in astratto, oggetto di edilizia libera, è contenuto un espresso rinvio alla sottosezione 1.3, in cui vengono, invece, specificati i casi in cui è da ritenersi comunque necessario il rilascio preventivo di altri titoli abilitativi. Tra questi rientrano, al punto 86, gli interventi da realizzare in aree naturali protette, e, al punto 87, gli interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000". Per inciso, non appare ultroneo rammentare che, sul punto, la stessa disciplina di recepimento della direttiva comunitaria in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, art. 5 comma 7), demanda all'ente di gestione dell'area protetta ex L. 394/91 il compito di esprimersi nell'ambito dei procedimenti diretti alla valutazione dell'incidenza di interventi che interessino siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale.

VI.1.4. Ora, l'intervento proposto dall'Amministratore unico della società ricorrente ricade sia in area protetta che in uno dei siti della Rete Natura 2000, ove sono richieste attività specifiche per meglio tutelare le biodiversità: ne consegue allora che

l'intervento *de quo* necessiti comunque anche del parere preventivo da parte dell'Ente preposto alla tutela del parco, diretto ad accertarne, ex art. 13, L. 6 dicembre 1991 n. 394, l'incidenza ambientale e la compatibilità. Il nullaosta in questione assume allora una natura omnicomprensiva, nel senso che serve a valutare tutti gli interessi dell'area protetta, compresi quelli più specifici relativi alla fauna e all'habitat naturale dei siti d'importanza comunitaria SIC e ZPS.

VI.1.5. Parte ricorrente sostiene, altresì, che, non essendo l'opera in questione soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31/2017, la stessa non abbisognerebbe, conseguentemente, neppure del nulla-osta dell'Ente Parco.

VI.1.6. Tale censura è parimenti infondata.

VI.1.7. In disparte la correttezza o meno del presupposto in fatto, erronee sono le eventuali implicazioni giuridiche invocate. Ed invero, il DPR n. 31/2017, come si ricava dal titolo del decreto e dalla sua premessa, è stato emanato, in attuazione della norma ex art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per "l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Altro ambito di materia è, invece, quello relativo alla tutela delle aree naturali protette di cui alla Legge Quadro n. 394/1991 che affida, invece, all'Ente di gestione il potere di valutare la compatibilità degli interventi modificativi del territorio in zona parco con la tutela specifica dell'area.

Ne consegue allora che i due procedimenti non siano affatto tra loro sovrapponibili, perseguendo interessi pubblici diversi, anche se eventualmente coesistenti: il primo, come detto, volto alla tutela degli interessi paesistici e, l'altro, di natura naturalistico-ambientale, di competenza, invece, dell'Ente Parco.

I poteri dell'Ente Parco sono, in definitiva, preposti alla tutela di un interesse specifico volto a preservare l'ambiente all'interno di una zona di particolare valore naturalistico come il Parco. A tale interesse, peraltro, l'ordinamento conferisce un particolare spessore, anche di rilievo costituzionale (art. 9 Cost.). Ciò posto, *“l'oggetto di valutazione propria del nulla osta... è costituito, oltre che dall'impatto dell'opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia recepita dalla normativa del Parco”* (Cons. di St., sez. VI, 7 novembre 2012, n.5630, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 16 novembre 2017 n. 5414). Ciò rende del tutto coerente l'attribuzione all'Ente Parco di poteri speciali, anche inerenti ad interventi di tipo edilizio (TAR Campania, Napoli, sez III, sent. 5303/2018; Cons. di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015 n. 318).

Nessuna correlazione diretta può allora legare la necessità del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con l'obbligo di ottenere il nulla osta dell'Ente Parco.

VI.1.8. Tanto chiarito, non giova neppure il richiamo, in fatto, al dato della presunta precarietà degli ancoraggi della struttura per escludere la doverosità del parere del Parco.

Al fine di individuare la natura precaria di un'opera, si deve, infatti, seguire «non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale». Ora, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come di recente introdotto dall'articolo 3, lettera b) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono realizzabili, senza titolo, solo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine

non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Ne consegue, in primo luogo, che il termine di 120 giorni concesso dall'Ente Parco, con il provvedimento prot. n. 292 del 19/01/2018, quivi gravato, necessariamente qualifica l'opera, con le prescrizioni ivi inserite, come temporanea, unica tipologia, invero, ammissibile per la pianificazione vigente. In tema di costruzioni nei territori dei Parchi Nazionali, vige, infatti, *ex lege* il principio di immodificabilità assoluta, introdotta dalla legge 431/85.

VI.2. Con il terzo motivo, connesso al primo, parte ricorrente deduce l'illegittimità del nulla osta per eccesso di potere, *sub specie* di travisamento dei fatti ed erronea qualificazione della pergotenda come intervento di ristrutturazione edilizia o comunque nuova costruzione necessitante un titolo abilitativo.

Parte ricorrente si duole, in particolare, della circostanza che l'Ente Parco abbia fatto coincidere la definizione di "attrezzatura fissa" di cui all'art 13 delle NTA del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, per la quale non sarebbe possibile il rilascio del nulla osta positivo, con la nozione di "nuova realizzazione di volumi tecnici", qualificando, cioè, erroneamente la pergotenda in questione come realizzazione di nuovi volumi stabili e, dunque, non ammissibile.

VI.2.1. La censura è infondata.

VI.2.2. La struttura *de qua*, destinata a rendere più vivibili gli spazi esterni, ragionevolmente si connota, come specificato nel provvedimento di rigetto dell'autotutela, come attrezzatura dell'esercizio ricettivo. Essa, infatti, "*è formata da piedritti e traversi in alluminio fissati al suolo con piastre bullonate, e coperti con tende, che sono destinati a rimanere in situ per un tempo indefinito (secondo l'istanza) e che, per questo motivo, sono da ritenersi fissi, ovvero non rimossi entro una data stabilita. Quindi, pur non rappresentando*

un vero volume, è opera destinata a trasformare l'ambiente in maniera permanente, anche se con strutture leggere.”

VI.2.3. Considerato, poi, il grado di vincolo esistente sul sito ove deve essere realizzata detta pergotenda (Zona B di Riserva generale orientata comprendente ambiti di elevato pregio naturalistico), l'opera, come correttamente ritenuto dall'Ente, non risulta compatibile con la pianificazione vigente, che, come detto, non ammette l'uso di attrezzature stabili. Ai sensi dell'art. 13 delle NTA del Piano del Parco, infatti, all'interno della Zona B del Parco non solo sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia ma le stesse attività ricreative consentite non devono comunque richiedere l'uso di attrezzature fisse.

VI.2.4. Conseguentemente, il posizionamento di una pergotenda in zona B è ammissibile unicamente per un periodo di tempo definito. Per questo motivo è stato concesso il contestato tempo massimo di permanenza in sito dell'attrezzatura fino a 120 giorni dalla sua installazione, disponendosi di provvedere alla sua rimozione in un termine massimo di ulteriori 10 giorni.

VI.3. Con la seconda censura (“Formazione del silenzio assenso ex art 14 bis legge 241/1990 – invalidità del nulla osta in argomento per carenza di potere in astratto”), parte ricorrente deduce la tardività del parere (nulla osta) del Parco Nazionale del Vesuvio reso in sede di Conferenza dei Servizi e la conseguente illegittimità del rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, assumendo la formazione del silenzio assenso ex art 14 bis della L. 241/90 e la carenza di potere in astratto.

VI.3.1. Al riguardo la medesima parte sottolinea che l'art. 14-bis della legge 241/90 s.m.i., al comma 2, lettera c), stabilisce che il termine perentorio entro cui le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili devono esprimere il proprio parere è fissato in novanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della

richiesta di parere, specificando, altresì, che, ai sensi del comma 4 del citato articolo, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) equivale ad assenso senza condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, n. 01115/2017).

VI.3.2. Afferma, in particolare, parte ricorrente, sul punto, che sulla richiesta di nulla osta in questione si sarebbe formato il silenzio assenso, avendo la stessa ricevuto il provvedimento gravato con raccomandata n. 15252182643-1 consegnata dall'Ufficio Postale in data 26.01.2018 e, cioè, oltre il termine perentorio del 21.01.2018 entro cui l'Ente Parco avrebbe dovuto esprimersi (ovvero 90 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta di parere da parte del SUAP, avvenuta il 23.10.2017).

VI.3.3. Evidenzia, altresì, che sebbene il SUAP avesse previsto come termine ultimo per il rilascio del nulla osta proprio il 26.01.2018, detta circostanza non avrebbe potuto superare quanto sopra esposto in quanto la legge non conferirebbe all'Ente che indice la conferenza la possibilità di attribuire termini maggiori rispetto a quelli previsti dalla disciplina sulla conferenza di servizi.

VI.3.4. Né, aggiunge, potrebbe ritenersi che l'esercizio del potere di autotutela possa essere tale da recidere l'assenso tacito. Nelle ipotesi di codecisione, infatti, sarebbe solo la PA che ha il potere/dovere di emanare l'atto finale a poter agire in autotutela e ciò anche nel caso in cui il succitato atto finale non sia stato ancora emanato.

VI.3.5. Il motivo è infondato.

VI.3.6. La determinazione infraprocedimentale doveva essere resa nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Comune di Ercolano e pervenire, entro i termini prescritti, al SUAP del medesimo Comune. La PEC recante la determinazione adottata è pervenuta ed è stata accettata al SUAP in data 19.01.2018 alle ore 14.10.14,

e quindi ben prima del termine di scadenza fissato al 26.01.2018 (vedasi in atti l'allegato 5 alla produzione dell'Ente resistente dell'8.02.2022) e comunque entro lo stesso termine indicato dalla ricorrente. L'Amministrazione ha, poi, ritenuto opportuno, informarne anche l'interessata, ma, ai censurati fini, quest'ultimo termine di ricezione risulta del tutto irrilevante.

VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

VIII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Ente parco resistente delle spese di giudizio che liquida in € 2.500,00, oltre C.P.A ed I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 87, comma 4 bis, del c.p.a. (novellato dall'art. 17, comma 7, lett. 'a' n. 6, del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 113/2021) - con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI